

Legge di Bilancio 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Le principali misure di interesse
per le imprese
FISCO e INVESTIMENTI

27 febbraio 2026

A cura di:

**Giulia Abruzzese, Valentina Carlini,
Giannaede Ferracani, Stefano Santalucia**

CONFINDUSTRIA

Il contesto di riferimento

Un contesto globale instabile e rilevanti fattori di incertezza

- Crescita economica debole in Europa
- Tensioni geopolitiche e commerciali persistenti
- Pressioni su costi energetici e filiere produttive
- Spazi di finanza pubblica molto limitati

PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA nel Piano Industriale Straordinario per l'Italia e in Costo Zero

- **Investimenti**
- **Competitività**
- **Attrattività**



Una Manovra quasi a saldo zero

La LB 2026-2028 ha mobilitato **risorse** pari a **26,3 miliardi** nel **2026**, **21,3** nel **2027** e **18,4** nel **2028**, a fronte di **coperture** pari a **25,7 miliardi** nel **2026** (inclusi i 5,7 miliardi da rimodulazione PNRR), **18,2 miliardi** nel **2027** e **15,5 miliardi** nel **2028**.

Per il **2026**, circa **6,0 miliardi** sono destinati **alle imprese**, che, di contro, contribuiscono con misure fiscali alla **copertura della manovra per 4,9 miliardi**.

Un quadro inadeguato a rilanciare la crescita delle imprese pur centrando alcuni obiettivi.

In termini di **indebitamento netto**, la manovra determina modesti effetti peggiorativi soprattutto nel **2026: 0,8 miliardi**, pari a soli **0,03 punti di PIL**. Nel prossimo biennio, la manovra comporta un aumento dell'indebitamento pari rispettivamente a **5,7 miliardi (0,2 punti di PIL)** nel **2027** e **6,8 miliardi (0,3 punti di PIL)** nel **2028**.

Quadro programmatico di finanza pubblica - DPB 2026 (fonte CSC)

	2025	2026	2027	2028
Spese pubbliche (al netto spesa interessi)*	-46,7	-46,8	-46,2	-45,3
Entrate pubbliche (tributarie e non)*	+47,6	+47,9	+47,7	+47,3
Effetto ddl Bilancio 2026 (magg.ind.to)*		-0,03	-0,2	-0,3
Avanzo primario post ddl Bilancio 2026*	+0,9	+1,1	+1,5	+2,0
Spesa per interessi sul debito pubblico*	-3,9	-3,9	-4,1	-4,3
Indebitamento netto*	-3,0	-2,8	-2,6	-2,3
Rapporto debito/PIL	-136,2	137,4	137,3	136,4
<i>*voci contabili espresse in % del PIL</i>				
Pil nominale (in mld di euro)	2.261,2	2.321,9	2.380,3	2.444,9

Misure da e per le imprese: manovra di bilancio 2026-2028 (fonte CSC)

	2026		2027		2028		Triennio 2026-2028		
	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Misure restrittive	Misure espansive	Saldo
Imprese	4.865	6.047	5.198	4.379	5.908	4.396	15.970	14.823	-1.147
Iperammortamento	0	0	0	414	0	1.292	0	1.706	1.706
ZES	0	2.985	0	1.102	0	852	0	4.939	4.939
Tassazione plusvalenze	490	0	534	0	364	0	1.388	0	-1.388
Plastic e sugar tax	0	385	136	101	15	42	151	528	377
Accise gas, gasolio, benzina	694	142	643	270	601	260	1.938	672	-1.266
Altre misure fiscali	959	45	1.007	289	927	147	2.893	481	-2.413
Fondo misure a favore imprese	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Lavoro e previdenza	1.868	870	2.023	1.456	2.349	1.649	6.239	3.974	-2.266
Emersione IVA e riscossione	853	0	853	0	1.652	0	3.358	0	-3.358
Nuova Sabatini	0	200	0	450	0	0	0	650	650
Contratti di sviluppo	0	0	0	175	0	35	0	210	210
Altro	1	121	2	122	0	120	3	363	360

Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti; misure al netto degli effetti riflessi.

Misure restrittive: maggiori entrate e minori spese. Misure espansive: maggiori spese e minori entrate. Saldo: effetti sul deficit.

Le principali criticità e l'azione di Confindustria

Criticità iniziali

- Manovra di **dimensione insufficiente** per rilanciare la competitività.
- **Misure sugli investimenti:** rinnovo triennale del credito **ZES** Unica, rifinanziamento **contratti di sviluppo** e nuovo **iperammortamento** ma senza una prospettiva pluriennale.
- **Assenza** di interventi sul **Fondo di Garanzia** per le **PMI**.
- **Misure fiscali penalizzanti** (inasprimento della tassazione dei dividendi infragruppo; limitazioni all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi).

Azione incisiva nell'iter parlamentare

- Proposte basate su analisi di impatto reale.
- **Confronto costante** con Governo e Parlamento.
- Priorità: **investimenti, liquidità, certezza del diritto**.
- Difesa della coerenza del sistema fiscale.

Una manovra profondamente rivista

- **Oltre 350 emendamenti** approvati.
- **Impieghi complessivi saliti a circa 22 miliardi**.
- **Rafforzamento delle misure** a favore delle **imprese**.
- **Riduzione** delle principali **criticità** del DDL.

Le misure oggetto di modifica nell'iter parlamentare

Il “nuovo” iperammortamento

Maggiorazione del costo di acquisizione dei beni con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (commi 427 – 436)

ITER PARLAMENTARE : RAFFORZAMENTO E STABILITÀ DELLA MISURA

1. Estensione dell’orizzonte temporale fino al **30 settembre 2028**.
2. Aggiornamento dei beni agevolabili, in linea con **innovazione tecnologica, digitalizzazione e decarbonizzazione**.
3. Introduzione di criteri di **qualità e produzione UE/SEE** per i beni incentivati.
4. Allineamento delle **aliquote agevolative** tra beni strumentali e investimenti green.

OPERATIVITÀ DEMANDATA A UN DM DEL MIMIT, IN FASE DI ADOZIONE

Crediti di imposta

Limitazioni alle compensazioni dei crediti di imposta agevolativi (esclusi debiti INPS e INAIL)

ITER PARLAMENTARE : SALVAGUARDATA LA LIQUIDITA'

- **TOTALMENTE** abrogato il divieto di compensazione con debiti INPS e INAIL.
- Evitato un impatto negativo sulla liquidità aziendale.
- Ridotti i rischi di blocchi operativi.
- Tutelata la fiducia delle imprese nel sistema degli incentivi.

DA SEGNALARE L'ALTRA MODIFICA: divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a ~~100.000,00 euro~~ a **50.000 euro**, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito di imposta.

Tassazione dei dividendi

Introdotta (commi 51 – 55) una soglia minima di partecipazione diretta nel capitale - pari al 10% - per fruire dell'esenzione IRES al 95% dei dividendi, c.d. dividend exemption (ex art. 89 del TUIR e D.Lgs. 344/2003 - Riforma Tremonti)

ITER PARLAMENTARE : CORRETTA UNA MISURA DISTORSIVA



- Ridimensionata la stretta sulla tassazione:
 - l'esenzione si applica se:
 - partecipazione \geq l 5% in termini di partecipazione al capitale; o *in alternativa*,
 - valore fiscale \geq 500.000,00 euro.
- Limitati gli effetti di doppia imposizione.
- Evitato il rischio di delocalizzazione delle holding.
- Maggiore equilibrio del sistema IRES (con modifiche su PEX).

IRAP holding

Incremento aliquota IRAP (commi 74 -75)

ITER PARLAMENTARE : EVITATO AGGRAVIO IMPOSITIVO SU IMPRESE NON FINANZIARIE

- Esclusione esplicita delle **società di partecipazione non finanziaria**.
- Salvaguardate le **holding industriali**.
- Evitata un'estensione impropria del prelievo.

Fiscalità di impresa

The background features a grid of dark blue and black squares. The bottom half of the image is dominated by large, overlapping semi-circles in shades of dark blue, creating a complex geometric pattern.

Fiscalità di impresa

Dividendi e plusvalenze – co. 51 e ss.

➤ Interr. Parlamentare 29.12.2025 : CLUB DEAL



DIVIDENDI percepiti dai soggetti imprenditori:

esclusione dal reddito nella misura del 95% (o 41,86% per i soggetti IRPEF) SOLO se la partecipazione:

- ✓ sia almeno pari al **5%** in termini di partecipazione al capitale;
- ✓ in **alternativa**, abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a **500.000,00 euro**.

DECORRENZA: distribuzioni di utili e di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026

Fiscaltà di impresa

Dividendi e plusvalenze – co. 51 e ss.

➤ TELEFISCO 2026

ANCHE per le **PLUSVALENZE**, il regime di esenzione è vincolato ai due requisiti (**che si aggiungono** a quelli di cui all'**art. 87** co. 1 del TUIR).

DECORRENZA: distribuzioni di utili e di riserve deliberate a decorrere dal **1° gennaio 2026**

Requisiti PEX:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione (con LIFO)
- classificazione nella immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso
- residenza o localizzazione dell'impresa in Stato o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata
- esercizio da parte della soc. partecipata di una impresa commerciale

Fiscalità di impresa

Dividendi e plusvalenze – confronto internazionale

Soglia minima di partecipazione per DE	Paesi UE
nessuna	Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, ITALIA
5 per cento	Francia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Spagna ITALIA
10 per cento	Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca
soglie differenziate per tipo di imposta o tipologia di distribuzione	Germania, Romania



Fiscaltà di impresa

Rateizzazione plusvalenze – co. 42

S
o
g
g
e
t
t
i

I
R
S
e
I
R
P
E
F

Plusvalenze realizzate su BENI STRUMENTALI

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (VALE GIA' PER ACCONTI 2026)

Frazionamento in **5 quote annuali** solo per plusvalenze:

- a) derivanti da cessione di azienda o ramo di azienda, se il periodo di possesso non è inferiore a **3 anni**
- b) realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a **2 anni**

Altre plusvalenze: non derivanti da realizzo di partecipazioni PEX tassate interamente nell'esercizio in cui sono realizzate.



Fiscaltà di impresa

Riserve, assegnazione ed estromissione agevolata



- **Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (co. 44-45)** : imposta sostitutiva 10% da versare in 4 rate annuali a partire dal versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2025
- **Assegnazione agevolata (co. 35 – 40)** di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026: imposta sostitutiva 8% o 10,5%; versamento per il 60% entro il 30.09.2026 e per la restante parte entro il 30.11.2026.
- **Estromissione agevolata (co. 41)** per le imprese individuali dei beni immobili strumentali: i versamenti rateali della imposta sostitutiva (pari all'8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2026 e il 30.06. 2027.

Ritenuta sulle transazioni commerciali

Co. 112

Modifica art. 25, co. 1, DPR 600/1973

Estensione della ritenuta d'acconto ai corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese

Ambito applicativo

- Operazioni **B2B**
- Soggetti **residenti e stabili organizzazioni in Italia**

Escluse le operazioni verso consumatori finali

SOGGETTI ESCLUSI

- **Concordato preventivo biennale**
- **Adempimento collaborativo**
- Operazioni già soggette a **ritenute specifiche**
- **Regimi agevolati** (es. forfetari)

Finalità

- Contrasto a **omessa dichiarazione e omessi versamenti**
- **Extra gettito stimato a regime: 1,77 mld €/anno**

ALIQUOTE E DECORRENZA

0,5% → pagamenti dal 1° gennaio 2028

1% → dal 1° gennaio 2029

Ritenuta su provvigioni

Co. 140-142

Art. 25-bis, comma 5, DPR 600/1973

Norma originaria: NO obbligo di ritenuta per specifiche categorie di provvigioni (agenzie viaggio, mediatori marittimi/aerei, agenti petroliferi)

Novità LDB 2026:

Eliminazione esonero per:

- Agenzie di viaggio e turismo
- Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere (prestazioni rese direttamente)

✓ **Dal 1° marzo 2026**

✓ **Aliquota 23%** su base imponibile del 50% (o 20% se con dipendenti/terzi)

✓ **Criterio di cassa:** rileva la data di pagamento


✓ **Nuovi adempimenti** per committenti: ritenuta, versamento, CU, trasmissione

Credito di imposta energivore

Co. 962-965

Sul modello del credito 5.0, riconosciuto anche per il 2026

- **AMBITO SOGGETTIVO** : imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) requisito da verificare nel 2025 **AIUTO DI STATO!**
- **AMBITO OGGETTIVO**: beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 11.12.2016 n. **232** (quindi beni materiali e immateriali 4.0).
- **AMBITO TEMPORALE**: investimenti effettuati nel **2025**
- **NECESSARIO UN **DECRETO ATTUATIVO****



**Limite massimo di
spesa 10 mln €**

Credito di imposta design e ideazione estetica

Co. 925-926

- ✓ Per le attività di *design* e ideazione estetica relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi **2026** per i soggetti "solari")
- ✓ Aliquota: **10%** della relativa base di calcolo, assunta **al netto** delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili
- ✓ Limite massimo credito: 2 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).
- ✓ Limite complessivo di spesa 2026: **60 milioni di euro**
- ✓ Utilizzo in compensazione orizzontale in **un'unica quota annuale**

ATTESO UN DECRETO ATTUATIVO



Credito di imposta ZES Unica (e ZLS)

Co.438 - 452

Agevolazione fiscale a favore delle IMPRESA che:

- effettuano l'ACQUISTO di BENI STRUMENTALI (impianti, macchinari e attrezzature nuove, terreni e immobili), facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE destinato a strutture produttive UBICATE nella ZES UNICA

AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

GBER

Credito di imposta ZES Unica

Proroga triennale

Agevolabili gli investimenti effettuati:

- **dall'1.1.2026 al 31.12.2026;**
- **dall'1.1.2027 al 31.12.2027;**
- **dall'1.1.2028 al 31.12.2028.**

+ credito
aggiuntivo 2025
Co. 448-452

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate:

Comunicazione preventiva

- dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2026 al 31.12.2026;
- dal 31.3.2027 al 30.5.2027, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2027 al 31.12.2027;
- dal 31.3.2028 al 30.5.2028, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2028 al 31.12.2028.

Comunicazione integrativa

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027 per investimenti effettuati nel 2026;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028 per investimenti effettuati nel 2027;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029 per investimenti effettuati nel 2028.

- Riparto e comunicazione del credito spettante

Interventi sull'Irpef e sulla tassazione del lavoro dipendente

IRPEF e lavoro dipendente

Aliquote (co. 3)

LEGGE DELEGA FISCALE (ART. 5)

«..la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta..»

Riordino aliquote nominali (co. 3)

Evoluzione dell'IRPEF negli ultimi 5 anni

REGOLE FINO AL 2021			REGOLE VIGENTI NEL 2022 E NEL 2023			DISCIPLINA APPLICABILE NEL 2024 E 2025			DISCIPLINA APPLICABILE DAL 2026		
0	15.000	23%	0	15.000	23%	0	28.000	23%	0	28.000	23%
15.000	28.000	27%	15.000	28.000	25%						
28.000	55.000	38%	28.000	50.000	35%	28.000	50.000	35%	28.000	50.000	33%
55.000	75.000	41%	50.000		43%	50.000		43%	50.000		43%
75.000		43%									

Riduzione del prelievo IRPEF pari a **2,900 mld di euro nel 2026 e dal 2027 a regime per circa 2,998 mld ogni anno**

Secondo le stime effettuate da Banca d'Italia e UPB, la riduzione di due punti di aliquota riguarderà circa **13 milioni di contribuenti** con un risparmio di imposta variabile (**40 euro annui per redditi pari a 30 mila euro, 240 euro tra 35 e 40 mila euro, 440 da 50.000 euro**)

IRPEF e lavoro dipendente

Detrazioni per oneri (co. 4)

(Dal 1° gennaio 2026 i contribuenti titolari di redditi complessivi superiori a 200.000 euro annui subiranno una riduzione di 440 euro dell'ammontare della detrazione di imposta (comma 5-bis art. 16-ter TUIR) spettante per i seguenti oneri:

- ✓ gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (es. Interessi passivi) con esclusione delle spese sanitarie;
- ✓ le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- ✓ i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.



La misura si cumulerà (in questo ordine) con:

- ➔ **Il tetto fisso delle SPESE detraibili (TUIR ed altre leggi speciali) in vigore dal 1° gennaio 2025 per soggetti IRPEF con reddito complessivo > 75.000 euro (art. 16-ter TUIR) !!**
- ➔ **Il taglio proporzionale delle detrazioni di cui all'art. 15 per soggetti IRPEF con reddito complessivo >120.000euro ma non a 240.000 euro (art. 15, co. 3-bis TUIR)**

Per memoria il tetto di spese detraibili è calcolato come segue:

importo base (14.000 € da 75.000 a 100.000 €, 8.000 € oltre 100.000 €) X coefficiente familiare (0,5 senza figli fiscalmente a carico, 0,7 con 1 figlio, 0,85 con 2 figli, 1 se >3 figli o disabilità)

Escluse le spese sanitarie, per investimenti in Start up e PMI innovative e le quote riportabili delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024

IRPEF e lavoro dipendente

Confronto sulle imposte personali in altri Paesi UE

	Italia*		Spagna			Francia**			Germania***		
-	* 8.500	0%	-	12.450	19%	-	10.064	0%	-	12.096	0%
8.501	28.000	23%	15.451	20.200	24%	10.064	29.315	14%	12.097	68.481	14%- 42%***
28.001	50.000	33%	20.201	35.200	30%	29.315	83.823	30%			
50.000		43%	35.201	60.000	37%	83.824	180.293	41%	68.482	277.825	42%
			60.001	300.000	45%				277.82		45%
			300.000		47%	180.294		45%			

Fonte IBFD 2024

* No Tax area per lavoratori dipendenti e pensionati (no tax ridotta per lavoratori autonomi)

** Quoziente familiare

*** Splitting familiare e aliquota progressiva

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva sugli incrementi da rinnovi contrattuali (co. 7)

INCREMENTI RETRIBUTIVI (comma 7)

Incrementi erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali stipulati nel triennio 2024-2026 sono soggetti, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un'imposta sostitutiva IRPEF e add.li locali del 5%.

La misura si applica ai redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025



CIRCOLARE N. 2 /E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 24 febbraio 2026

OGGETTO: *Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199*

No limiti di importo. Stima RT prende un incremento medio di 680 euro

Solo lavoratori del settore privato !

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva sui rinnovi contrattuali (co. 7)

❑ Quale livello di contrattazione?

- CCNL (R.I. Ldb 2026)

❑ Quali voci sono agevolabili detassabili?

- Tranche di incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, anche se distribuiti in più anni, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, **anche se la loro erogazione sia iniziata precedentemente**
- **Incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (inclusa 13ma e 14 ma)**, nonché gli **istituti retributivi indiretti** interessati dai medesimi incrementi retributivi quali i trattamenti a carico del datore di lavoro nel caso di assenza da lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio)
- gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale che **assorbano l'importo riconosciuto a titolo di superminimo**

❑ Quali voci sono escluse?

- Le **somme erogate una tantum** che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, danno integrale copertura al periodo di carenza contrattuale o quelli **differiti (TFR)**
- gli **scatti di anzianità** e le **somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività** (es. ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno)

IRPEF e lavoro dipendente


Tassazione sostitutiva indennità lav. notturno, festive e turni (co. 10-11)

LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO INDENNITA' TURNO (commi 10-11)

Per il periodo di imposta 2026, salvo rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e locali del 15%, entro il limite di 1.500 euro:

- *Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (come da CCNL ed art. 1, co. 2 DLGS 66/2003)*
- *Maggiorazioni e indennità per lavoro festivo (come da CCNL)*
- *Indennità turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (come da CCNL)*

Le disposizioni si applicano ai redditi di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025.



Solo
lavoratori del
settore
privato !

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva indennità lav. notturno, festive e turni (co. 10-11)

❑ Quale nozione di lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo

- Rinvio alla **CCNL**, a prescindere se coincida o meno con la domenica

❑ Quali nozione di lavoro su turno

- Rinvio **all'articolo 1, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 66 del 2003**, nonché nell'ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel **CCNL**

❑ Indennità di reperibilità

- **Ammesse se previste da CCNL** (notturno, festive, turni)

❑ Quali somme sono escluse

- le somme erogate in base agli **accordi territoriali e aziendali**
- **gli istituti retributivi indiretti**, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli **differiti (TFR)**, o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (incluso 13ma e 14ma mensilità).
- le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, **per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno**
- i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, **sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria (comma 11)**

❑ Calcolo del limite

- Il limite di 1.500 euro ha valenza di **franchigia**, assoggettabile a tassazione ordinaria solo l'eccedenza

f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva (co. 7-10-11)

REGOLE COMUNI

- Se il sostituto d'imposta nel 2026 è differente da quello che ha rilasciato la CU per il 2025 spetta al **lavoratore dipendente attestare per iscritto** l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno (dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR n. 445/2000)
- I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** e, pertanto, **non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni fiscali**
- Ai fini del riconoscimento del **trattamento integrativo al reddito** di cui all'articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva **va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente**, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.
- Calcolo della **soglia reddituale di accesso**
 - Per coloro che beneficiano di incentivi per il rientro in Italia (lavoratori impatriati) e ricercatori residenti all'estero rilevano la sola quota imponibile

IRPEF e lavoro dipendente

Tassazione sostitutiva premi di risultato e partecipazioni agli utili (co. 9)

PREMI DI PRODUTTIVITÀ (comma 9)

Per annualità 2026 e 2027

- **Riduzione dell'aliquota imposta sostitutiva dal 5% all'1%** per somme erogate per premi di risultato o per forme di partecipazione agli utili
- **Incremento dell'importo annuo massimo** soggetto a tassazione sostitutiva da 3.000 a 5.000 euro
- **Confermato soglia reddituale di accesso** per redditi di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 80.000 euro



- ❖ Incremento importo annuo max detassabile è **superiore alla media premi dei contratti aziendali**
- ❖ **Nessuna semplificazione delle modalità di accesso alla agevolazione** (es. risultato incrementale o risultati di gruppo)
- ❖ Riduzione della aliquota può diventare un **disincentivo alla conversione del premio di risultato in welfare aziendale (?)**
- ❖ **Il nuovo limite di 5.000 euro si applica alla conversione del premio detassabile in welfare aziendale?**

IRPEF e lavoro dipendente

Modifiche alla Legge sulla partecipazione dei lavoratori (Legge n. 76/2025)

ART. 6 - DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI A DIPENDENTI AZIONISTI (comma 13)

Nelle aziende di cui all'articolo 1, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma del codice civile, [...] **anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato**, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per l'anno 2026, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare. [Oltre tale soglia, si applica l'ordinaria ritenuta del 26%]



❖ **Non è stato prorogato l'articolo 5 della Legge n. 76/2025** che, per il solo anno 2025, innalzava a 5.000 euro il limite per l'applicazione della tassazione sostitutiva sui premi ed utili di cui all'articolo 1, commi da 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi**, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.

IRPEF e lavoro dipendente

Altri interventi in Legge di Bilancio 2026

BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)

Valore annuo di non concorrenza alla formazione del reddito viene **umentato da 8 a 10 euro**

Resta confermata a **5,29 euro** l'indennità sostitutiva della mensa per gli addetti ai cantieri e la soglia di **4 euro** per i buoni pasto cartacei



PREVIDENZA COMPLEMENTARE (comma 201)

Incrementato dal **1° gennaio 2026** l'importo massimo annuo dei contributi versati alla previdenza complementare deducibili dal reddito da **5.167 a 5.300 euro**



Nessun intervento previsto nella Legge di Bilancio 2026 per le seguenti voci

- *Resta limite 2025 per i benefit di modico valore (2.000 con figli/1.000 senza figli)*
- *Nessuna proroga nel 2026 per il contributo casa per i neoassunti nel 2025*
- *Nessuna modifica sulla disciplina delle auto aziendali*

IRPEF e lavoro dipendente

Ulteriori novità fiscali non contenute nella LdB e già vigenti nel 2025

DL FISCALE (DL 84/2025) II MODULO RIFORMA IRPEF (DLGS N. 192/2024)

SPESE DI TRASFERTA

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 2025)

- Escluso dal reddito il rimborso km per uso vettura privata nel comune in cui si ha la sede di lavoro, purché comprovato e documentato** (Agenzia delle Entrate, risoluzione n.92/E del 2015)
- Esclusi dal reddito i rimborsi delle spese di pedaggio e di parcheggio documentate**



NUOVA DEFINIZIONE DI FAMILIARE AI FINI WELFARE III MODULO RIFORMA IRPEF (Art. 1 DLGS 192/2025))

*"4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 TUIR, si considerano, **ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia**, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate **nell'articolo 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'A.G.**"*

- Il generico riferimento ai **familiari fiscalmente a carico** è relativo ai soggetti sopra indicati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
- Entrata in vigore a partire dal **periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DLGS (gg.ss. GU!!)**

**Gazzetta
Ufficiale
19/12/2025**

Investimenti



Transizione 4.0 e 5.0

Ultimi aggiornamenti

Incremento risorse per Piano 4.0

Co. 770

- **Nuovo stanziamento di 1,3 mld di euro per l'anno 2026** (2,2 mld per il 2025) che può essere destinato a:
 - investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025
 - Investimenti effettuati entro il 30.6.2026 in caso di avvenuta prenotazione con versamento dell'acconto del 20% entro il 31.12.2025

TERMINI PER LE COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (DECRETO DIRETTORIALE MIMIT 28/1/2026)

- **PROROGA TERMINE AL 30 MARZO 2026** per gli investimenti per gli investimenti conclusi entro il 31.12.2025
- **31 LUGLIO 2026 PER GLI INVESTIMENTI CONCLUSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2026**

E il Piano 5.0?

- Misura defanziata **da 6,3 a 2,5 miliardi** con la rimodulazione del PNRR
- **7 novembre**: il Mimit comunica l'**esaurimento delle risorse** (raggiunto il plafond di 2,5 miliardi di prenotazioni)
- **27 novembre**: ultimo giorno per effettuare la comunicazione di prenotazione delle risorse sulla piattaforma del GSE
- **28 febbraio**: termine ultimo per l'invio della comunicazione di completamento dell'investimento e della documentazione (perizie, certificazioni, ecc.) sulla piattaforma GSE



- ✓ Riaperta il **30 gennaio 2026 la piattaforma del GSE** per le imprese che **dal 7 al 27 novembre 2025** hanno presentato **istanze risultate rispondenti tecnicamente** ai requisiti di ammissibilità al 5.0
- ✓ “L'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”

E il Piano 5.0?

	PRENOTAZIONE	CONFERMA	COMPLETAMENTO	TOTALE	
RISORSE RICHIESTE	CREDITO D'IMPOSTA	1.989.301.823,37 €	977.768.817,11 €	1.747.821.037,26 €	4.714.891.677,74 €
PRATICHE	8.350	2.873	8.811	20.034	

RISORSE DISPONIBILI OGGI

- 2,5 mld di euro del PNRR
- 250 mln di euro stanziati con il DL 175/2025



1,3 miliardi di euro del 4.0

Il nuovo iperammortamento



Novità e ambito temporale

- **Ritorno all'iperammortamento:** il meccanismo della deduzione maggiorata del costo degli investimenti della Legge di Bilancio 2017 sostituisce il credito d'imposta del Piano Transizione 4.0 introdotto con la Legge di Bilancio 2020
- Investimenti **effettuati** a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 (NO PRENOTAZIONE/ACCONTO). **Quando un investimento si considera effettuato?**
 - ➡ Trovano applicazione i criteri generali di competenza (art. 109, co. 1 e 2, TUIR).

SCAGLIONE DI INVESTIMENTO	ALIQUOTA MAGGIORAZIONE	COSTO FISCALE RICONOSCIUTO
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	280%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	100%	200%
Da 10 a 20 milioni di euro	50%	150%
Oltre 20 milioni di euro	0%	100% (nessuna maggiorazione)

I beni agevolabili

- **Beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V**, che sostituiscono gli "storici" allegati A e B di Industria 4.0: resta l'impianto originario degli elenchi, ma sono state **integrate tecnologie** più evolute per favorire la digitalizzazione dei processi produttivi
- **Beni materiali nuovi** strumentali finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo sono agevolabili indipendentemente da investimenti in beni materiali e/o immateriali
- ~~**Origine dei beni:** si introduce il vincolo territoriale sulla provenienza dei beni, **limitando l'incentivo ai beni prodotti nei 27 Stati Membri e nei paesi dello Spazio Economico Europeo**~~



**ELIMINATA LA
DISTINZIONE DEL 5.0 TRA
INVESTIMENTO "TRAINANTE"
E INVESTIMENTO "TRAINATO"**

Il “nuovo” iperammortamento I beni agevolabili

BENI MATERIALI – ALLEGATO IV

1. **Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite sensori:** macchine utensili, robot, magazzini automatizzati, dispositivi uomo-macchina
2. Sistemi per l'**assicurazione della qualità e della sostenibilità**
3. Dispositivi per l'**interazione uomo/macchina** e il miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia del posto di lavoro

Requisito dell'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura + altri requisiti tecnici.

NUOVE TECNOLOGIE AGEVOLATE: infrastrutture, sistemi e macchine per la connettività, la cybersecurity e l'IA

- sistemi per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale
- appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale; infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica
- Reti 5G private (NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza; dispositivi e sistemi di edge computing industriale per elaborazione locale dati ed esecuzione AI in tempo reale
- Infrastrutture HPC per addestramento, ottimizzazione ed esecuzione di modelli AI; Macchine e sistemi per addestramento, ottimizzazione e utilizzo di reti neurali e modelli linguistici applicati ai processi produttivi

Il “nuovo” iperammortamento

I beni agevolabili

BENI IMMATERIALI – ALLEGATO V

NUOVE TECNOLOGIE AGEVOLATE:

- software di sistema (CAD/CAM, MES, ERP)
- cloud computing, big data, cybersecurity, intelligenza artificiale
- **energia**: sistemi di gestione e monitoraggio energetico; sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli; componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per gestione energia, compresa produzione asservita al processo (es. cogenerazione dedicata, impianti per autoproduzione)
- **sostenibilità**: software per calcolo, monitoraggio e ottimizzazione impronta carbonica prodotti/processi, analisi ciclo di vita (LCA); piattaforme per realizzazione e gestione Digital Product Passport (DPP); software per gestione rifiuti, economia circolare e ottimizzazione fine vita prodotti/materiali
- **intelligenza artificiale**: piattaforme low-code e no-code per sviluppo rapido applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni processo, software di IA generativa, LLM, Agentic AI; software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva

Il “nuovo” iperammortamento I beni agevolabili

FONTI ENERGIA RINNOVABILE

Beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo (anche a distanza ex art. 30, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs 199/2021). Sono inclusi gli **impianti di stoccaggio** (batterie).

FOTOVOLTAICO

"Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181".

NO moduli prodotti in UE con efficienza modulo $\geq 21,5\%$ ma con celle non necessariamente UE o non ad altissima efficienza.




CATEGORIE DI MODULI ART. 12 DL N.181/2023

- a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento
- b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento
- c. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

Il “nuovo” iperammortamento

I beni agevolabili

La maggiorazione del costo spetta **esclusivamente** per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'**Unione Europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo **Spazio Economico Europeo - SEE** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia.)



Beni materiali:

Certificazione di origine del bene camera di commercio
/dichiarazione di origine produttore

Software :

Dichiarazione attestante l'origine del software, resa dal produttore o licenziante e:

- ✓ indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- ✓ attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'UE o SEE;
- ✓ indicazione di eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine

**Rileva anche ultima
trasformazione
sostanziale**

La procedura


➤ Comunicazioni su piattaforma GSE:

1. **Comunicazione preventiva** per ciascuna struttura produttiva (?)
2. **Comunicazione di conferma** entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo della comunicazione preventiva, con indicazione data e importo dell'acconto del 20% del costo dell'investimento».

Credito 5.0 (FAQ 2.16 - La stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, a prescindere dall'entità del canone anticipato)

3. **Comunicazione di completamento** in ogni caso **entro il 15.11.2028 con attestazione di possesso delle seguenti certificazioni:** *Certificazione contabile, Perizia tecnica asseverata su caratteristiche tecniche dei beni ed interconnessione, Attestazione del Made in UE*

- *In caso di investimenti in più beni il completamento degli investimenti coincide con la **data di effettuazione dell'ultimo investimento.***
- *Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, il completamento coincide con la **data di fine lavori dei medesimi beni***




Profili fiscali dell'iperammortamento 2026

Come cambiano gli incentivi fiscali sugli investimenti nel 2026?

Differenze	Credito di imposta 5.0	Credito di imposta 4.0	Iperammortamento 2026
Base normativa	Art. 38 DL 19/2024 (misure PNRR)	Art.1, co. 446 L 207/2024 (Legge Bilancio 2025)	Art. 1, co 427-436 L 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
Modalità di fruizione	Compensazione in F24	Compensazione in F24	Deduzione maggiorata del costo dell'investimento
Scadenza agevolazione	31 dicembre 2025 (se prenotate entro 27 nov.)	30 giugno 2026 (se acconto 20% nel 2025)	Entro il 30 settembre 2028
Tempistica del beneficio	Unica quota nell'anno di investimento e interconnessione (credito 2025 in 5 quote)	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di investimento e interconnessione	Liquidazione delle imposte di competenza dell'anno di investimento e interconnessione (giugno 2027)
Presupposto della fruizione	Debiti tributari o contributivi/assistenziali	Debiti tributari o contributivi/assistenziali	Reddito imponibile capiente
Imprese in perdita fiscale	Fruibile (se hanno debiti fiscali o previdenziali da compensare)	Fruibile (se hanno debiti fiscali o previdenziali da compensare)	Beneficio differito (incrementa la perdita fiscale riportabile in anni successivi)

Soggetti ammessi all'agevolazione

- **Titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:**
 - società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
 - società di persone (S.n.c., S.a.s.) ed equiparate;
 - ditte individuali esercenti attività commerciale in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
 - stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal paese di residenza della casa madre, purché assoggettati a tassazione in Italia per il reddito prodotto dalla SO;
 - ENC, con esclusivo riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata
- ***soggetti che operano in attività connesse all'uso di combustibili fossili (DNSH)***
- ***beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione (utilities)***





Soggetti esclusi dall'agevolazione

- **Titolari di redditi di lavoro autonomo**
 - **Imprese in crisi** (*liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale*)
 - **imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLGS 8 giugno 2001, n. 231** (periodi interessati dalla sanzione, AE circ. 9/2021 1.2)
 - **Imprese che determinano il reddito secondo criteri forfettari (tonnage tax) o applicando imposte sostitutive**
- **LE CONDIZIONI DA RISPETTARE**
- **Sicurezza sui luoghi di lavoro**
 - **Regolarità contributiva (DURC valido al momento fruizione agevolazione v. AE circ. 9/2021, 5.1)**

Il meccanismo applicativo



Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 2017

La maggiorazione del costo fiscale dei **beni strumentali nuovi (allegati IV e V, beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili)** rileva ai **solli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF)** e con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento (determinate applicando i coefficienti fiscali)** e dei **canoni di leasing finanziario (limitatamente alla quota capitale)**

- ✓ **Nessun impatto contabile** perché il beneficio è fruito attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile in dichiarazione dei redditi.
- ✓ **Nessuna rilevanza ai fini IRAP**
- ✓ **Nessuna rilevanza ai fini del calcolo**
 - delle **plusvalenze e minusvalenze**,
 - del plafond di **deducibilità spese di manutenzione**,
 - dei coefficienti di redditività per le **società di comodo**

Modalità di acquisizione dei beni agevolati e regole comuni



- Acquisto **in proprietà**
- Acquisto mediante contratti di leasing con opzione per l'acquisto finale da parte dell'utilizzatore (c.d. **leasing finanziario**)
- Acquisizione mediante **contratti di appalto**
- **Realizzazione in economia** dei beni

- ✓ **Sale and lease back** (*Non configura un ulteriore investimento agevolabile e non interrompe l'iper*)

- ✓ **Strumentalità nei casi in cui utilizzatore del bene agevolato è diverso dal proprietario: affitto di azienda, noleggio o leasing operativo (AE circ. 4/2017, Risp.int 41/2023), Beni concessi in comodato (AE Ris. 196/2008)**

- ✓ **Il costo dei beni agevolabili è determinato includendo gli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR).** Il principio contabile OIC 16 fa rientrare nella base di calcolo anche i costi di progettazione, di trasporto, i dazi su importazione, di installazione, perizie e collaudi, di montaggio, piccole opere murarie (ris. 152/2017).

Ambito temporale

- ❑ **Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028**

Non è prevista una finestra temporale aggiuntiva !!!

Trovano applicazione i **criteri fiscali di competenza** dei componenti reddituali (art. 109, co. 1 e 2, TUIR)

- ❑ **Per i beni mobili “consegnati”**

- rileva generalmente il **giorno di ritiro presso il magazzino del venditore**
- se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il **giorno di ricezione della merce**


- ❑ **Per i beni mobili “spediti”**

- in assenza di specifiche clausole contrattuali vale il **giorno di affidamento del bene al vettore** (cfr. anche art. 1510 cod. civ.)

Analisi delle clausole contrattuali che differiscono il trasferimento della proprietà!!

- ❑ **Prestazioni di servizio accessorie (es. montaggio/trasporto)**

- Se costo non compreso in quello del bene → data di **ultimazione**



Ambito temporale

❑ Beni in Leasing :


- data presente nel **verbale di consegna del bene** al locatario ovvero, se successiva
- data del **verbale di collaudo**, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dal pagamento dei canoni.

❑ Appalti

- sono agevolati i costi relativi all'opera sostenuti dal committente alla **data di ultimazione della prestazione** (art. 109, co. 2, TUIR)
- se sono previsti **Stati di Avanzamento Lavori (SAL)** data in cui l'opera o la porzione **viene verificata e accettata dal committente in via definitiva o provvisoria**

❑ Beni realizzati in economia:

- sono agevolati i costi relativi al bene strumentale sostenuti nell'arco temporale agevolato (progettazione, materiali acquistati o prelevati dal magazzino, ecc.)



Date rilevanti ai fini dell'agevolazione

Momento di effettuazione dell'investimento:


Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028

Momento di entrata in funzione

Individua il momento dal quale decorre l'ammortamento ai fini fiscali

Momento di interconnessione

Individua il momento da cui decorre la fruizione dell'iperammortamento 2026



L'interconnessione

Un bene è **interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, quando:** 1) **scambia informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di controllo dell'automazione industriale, ecc.) **e/o sistemi esterni** (es.: clienti, fornitori, ecc.) **per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute** (es. HTTP, etc.); 2) **è identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati, mediante l'utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti** (es. indirizzo IP).

Ritardo nell'interconnessione (AE risp. Interpello 71/2022)

«l'agevolazione non viene meno, sempreché **le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo** (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le **caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in esame**. In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; ciò in **quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive** che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente»

**data di attestazione
di possesso perizia!**

Un confronto tra agevolazioni

SCAGLIONE DI INVESTIMENTO (BASE COSTO)	ALIQUOTA MAGGIORAZIONE (%)	IPER AMMORTAMENTO	CREDITO 4.0	CREDITO 5.0
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	43% (180 x 24%)	20%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	100%	24% (100 x 24%)	10%	45%
Da 10 a 20 milioni di euro	50%	12% (50 x 24%)	5%	15%

Beni acquisiti in proprietà – un esempio

Esempio di risparmio su un investimento su un bene strumentale di 1.000.000 euro	Deduzione (180%)
Maggiore importo deducibile ai fini IRES	1.800.000
Risparmio di imposta nel periodo di amm.to (IRES 24% dell'importo deducibile)	432.000
Risparmio sul costo iniziale dell'investimento	43,2%

Anni	Ammortamento a C/E	Deduzione extracontabile
2026	50.000	90.000
2027	100.000	180.000
2028	100.000	180.000
2029	100.000	180.000
2030	100.000	180.000
2031	100.000	180.000
2032	100.000	180.000
2033	100.000	180.000
2034	100.000	180.000
2035	100.000	180.000
2036	50.000	90.000
	1.000.000	1.800.000

NOTA

Bene ammortizzato in 10 anni in base ai coefficienti fiscali di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.1988, ridotti alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione e di interconnessione del bene

Beni acquisiti in leasing – un esempio

Contratto leasing per il medesimo bene per un importo di € 1.040.000 (di cui € 990.000 quota capitale e € 50.000 interessi) riscatto all'1% del bene (€ 10.000).	Importo
Totale canone Leasing	1.040.000
Totale quote capitale (al netto degli interessi)	990.000
Maggiorazione 180% sul valore bene (990.000 + 10.000)	1.800.000

Anni	Canone leasing	Quota capitale	Deduzione extracontabile
2026	208.000	198.000	356.400
2027	208.000	198.000	356.400
2028	208.000	198.000	356.400
2029	208.000	198.000	356.400
2030	208.000	198.000	356.400
	1.050.000	990.000	1.782.000
Riscatto -> rec.ro amm.to		10.000	18.000

NOTA

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo **non inferiore alla metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente fiscale stabilito DM del 1988 (art. 102, co, 7 TUIR) la maggiorazione spetta solo per la **quota capitale** che complessivamente, insieme al **prezzo di riscatto**, costituisce il costo di acquisizione del bene, con esclusione della quota interessi.

Cumulo con altre agevolazioni

Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 431)

L'iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo** ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

L'iperammortamento non è cumulabile con Credito 4.0 (finestra temporale 30/6/2026)

Nulla viene previsto con riferimento al Conto termico 3.0, ma il GSE ha chiarito che **«il conto termico non è cumulabile per interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali (es. Transizione 5.0) è cumulabile con altri aiuti di Stato, non di origine statale, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse...»**

Ipotesi di cumulo

Esempio: Iperammortamento + Credito Zone Logistiche Semplificate

Investimento. 1.000.000 €

Media impresa agevolazione ZLS: 25%

Base calcolo iperammortamento (al netto): 750.000 €

Maggiorazione iper 180% di 750.000 = 1.350.000 € (in luogo di 1.800.000 €)

Documentazione probatoria

La disciplina del credito di imposta 4.0 (art. 1, co. 1062 legge 178/2020) prevedeva, ai fini dei successivi controlli dell'AE, degli obblighi di dicitura nei documenti fiscali probatori idonei, pena la revoca del beneficio, a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture e ordini di acquisto, documenti di trasporto, bolle doganali, contratto di leasing, fatture di canoni di leasing).

Tale riferimento non è presente per iperammortamento .. è stata accolta la richiesta di semplificazione presentata da Confindustria?

➤ **Perizia asseverata (obbligatoria per beni superiori a 300.000 €); altri casi dichiarazione sostitutiva atto notorio**

Il bene è incluso negli elenchi allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 e rispetta i requisiti tecnici

~~*Origine del bene (UE - SEE)*~~

Interconnessione

Requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo

➤ **Certificazione contabile**

certificazione contabile che attesti le spese sostenute, rilasciata da revisori legali o società di revisione.

Il meccanismo di Recapture "corretto"

Al comma 432 si prevede che l'impresa **perde le quote residue** se i beni agevolati sono **ceduti** (o **non riscattati** in caso di leasing) o trasferiti all'**estero** prima della fine del periodo di ammortamento.

Il recapture **non scatta** se il bene ceduto è sostituito nello stesso periodo d'imposta con un bene nuovo tecnologicamente equivalente o superiore.

CASI SPECIFICI

- Furto del bene (CIRC. 9/2021)
- Temporaneo utilizzo estero (Interp. n.259/2021)
- Noleggio (Interp. n.47/2023)



L'impresa può continuare a dedurre le quote residue della maggiorazione relativa al primo bene, come se questo fosse ancora in azienda.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue in misura proporzionalmente ridotta; se è superiore, la deduzione prosegue per l'intero importo originario (l'eccedenza di costo non genera nuova maggiorazione a meno che non configuri un investimento autonomo incrementale).

IVA e altre misure



IVA e altre misure

Comma 117

Esteso l'utilizzo dei dati IVA all'agenzia di Riscossione per l'avvio di procedure esecutive. Provvedimento entro 90 giorni

Commi 934-936

Tax free shopping - Validazione unica delle fatture in caso di rimborso IVA e estensione a sei mesi per la restituzione della fattura vistata in caso di fatturazione con sgravio da IVA

Commi 126 – 128

Contributo di 2 euro su ogni spedizione da Paesi Extra-UE di importo non superiore ai 150 euro

Articolo 12, Dlgs 186/2025

Estensione della non imponibilità IVA applicata ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali resi da intermediari (es. operazioni con subvettori)



Nuovo differimento di Plastic tax e Sugar tax

Co. 125



PLASTIC TAX - imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego

- **DIFFERIMENTO DAL 1° LUGLIO 2026 AL 1° GENNAIO 2027**

SUGAR TAX - imposta sulle bevande analcoliche edulcorate

- **DIFFERIMENTO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 1° GENNAIO 2027**

Liquidazione IVA automatizzata per dichiarazione omessa

Co. 111-115

L'Agenzia può liquidare automaticamente l'IVA a debito in caso di Dichiarazione IVA omessa o presentata senza i quadri che consentono la liquidazione. Non si conteggia il credito IVA degli anni precedenti.

➤ Atteso Provvedimento attuativo AE.



TEMPISTICA – Entro il 31/12 del 7° anno successivo all'anno di presentazione

CONTRADDITORIO - Il contribuente può fornire nuovi elementi entro 60 gg per correggere l'importo liquidato. In assenza o in caso di insufficienti elementi l'imposta è iscritta a ruolo.


LIMITAZIONI – Non è possibile ricorrere alla compensazione orizzontale o applicare il ravvedimento operoso.

SANZIONI – 120% del tributo dovuto, ridotta a 40% se versata entro 60 gg

Base imponibile IVA per le permuthe

Co. 138-139

Modifica la regola di calcolo della Base Imponibile IVA



CRITICITA'

- Le nuove regole investono operazioni oggetto di accordi fatti in base alla previgente disciplina
- Occorre chiarire cosa debba essere considerato nel concetto di costo complessivo (diretto e indiretto)

Grazie